



**Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga nel Veneto – anno 2020
(Decreto Legge n. 18/2020 convertito con modifiche nella Legge n. 27/2020,
modificato dal Decreto Legge n. 34/2020)**

In data 25 maggio 2020

si sono incontrati in videoconferenza

- l'Assessore alle Politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione **Elena Donazzan**, assistita dal dott. Santo Romano, Direttore dell'Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria, dal dott. Alessandro Agostinetti, Direttore della Direzione Lavoro e dal dott. Tiziano Barone, Direttore di Veneto Lavoro.
- i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali:

Confindustria Veneto	F.to
Confapi Veneto	F.to
Confimi Veneto	F.to
Assolavoro	F.to
Confartigianato Imprese Veneto	F.to
Casartigiani Veneto	F.to
CNA Veneto	F. to
Coldiretti Veneto	F.to
CIA Veneto	F.to
Confagricoltura Veneto	F.to
Confcommercio Veneto	F.to
Confturismo Veneto	F.to
Confesercenti Veneto	F.to
FederClaai Veneto	F.to
Confcooperative Veneto	F.to
Legacooperative Veneto	F.to
AGCI Veneto	F. to
Confprofessioni Veneto	F.to
ANPIT	F.to
ANIAC Veneto	F.to
CONAPI Nazionale	F.to
Federdistribuzione	F.to
FMPI	F.to

- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:



CGIL Veneto	F.to
CISL Veneto	F.to
UIL Veneto	F.to
CISAL Veneto	F.to
UGL Veneto	F.to
Confsal Veneto	F.to
CSE Veneto	F.to

VISTI

- l'art. 1, comma 183 della Legge 27 dicembre 13, n. 147
- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
- l'art. 1 comma 304 della Legge, 28 dicembre 2015, n. 208
- il D. Lgs. 24 settembre 2016, n.185
- il Decreto - Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella Legge 28 marzo 2019, n. 26
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27
- il Decreto Interministeriale 24 marzo 2020
- il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23
- il Decreto - Legge 19 maggio 2020, n. 34
- la Circolare Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 8/2020.

CONSIDERATO CHE

Con l'Accordo del 20 marzo 2020 le Parti hanno adottato le modalità di intervento al fine di attuare le previsioni degli artt. 15, 16 e 17 del Decreto-Legge n. 9/2020 e dell'art. 22 del DL n. 18/2020 in materia di ammortizzatori sociali in deroga e indennità lavoratori autonomi.

L'Accordo del 20 marzo rinviava a successivi accordi tra le Parti gli adeguamenti necessari alla luce di ulteriori provvedimenti governativi.

Con il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono state dettate nuove e ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid - 19, anche in considerazione dell'abrogazione del DL n. 9/2020.

Con il Decreto - Legge 19 maggio 2020, n. 34 sono state apportate ulteriori modifiche a quanto già previsto dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il citato Decreto-Legge in particolare, agli artt. 70 e 71:

- stanziare ulteriori risorse per la CIGD



- prolunga i periodi di CIGD
- mette in capo all'INPS, una volta interamente autorizzato il periodo di 13 settimane previsto dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, la procedura per la presentazione delle domande di CIGD per le ulteriori 5 settimane fino al 31 agosto e 4 settimane dal 1 settembre al 31 ottobre, eccetto che per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, per i quali è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 18 settimane
- stabilisce il termine del 30 giugno 2020 per l'individuazione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, delle somme ripartite tra le regioni e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute
- stabilisce il termine del 31 maggio 2020 per la presentazione delle domande di ammortizzatori sociali previsti agli artt. 19 e 20 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, con decorrenza fino al 30 aprile 2020.

L'indennità per i lavoratori autonomi prevista dall'art. 16 del DL n. 9/2020, abrogato dalla Legge n. 27/2020, viene riportata, dall'art. 44 bis del DL n. 18/2020 convertito, con modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, sotto la competenza dell'INPS anche per quanto riguarda la presentazione della domanda e la conseguente approvazione.

Vengono complessivamente stanziati risorse pari a 4.936, 1 milioni di euro, e 7,3 milioni per i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, da ripartire tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con un primo riparto (Decreto interministeriale del 24 marzo 2020) sono state destinate al Veneto risorse pari a 99.059.120,00 euro, con il successivo secondo riparto (Decreto interministeriale del 24 aprile 2020) sono state destinate al Veneto ulteriori risorse pari a 170.104.769,00, mentre sono state destinate risorse pari 300.000,00 euro per Vo' Euganeo (Decreto Direttoriale del 27 marzo 2020).

Si rileva una disparità di 4 settimane nella durata degli ammortizzatori sociali tra i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 19 e 20 del DL n. 18/2020 convertito, con modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificato dal DL n. 34/2020 (CIGO, FIS, FSBA e altri Fondi) e quelli che rientrano nel campo di applicazione dell'art 22 del DL n. 18/2020 convertito, con modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificato dal DL n. 34/2020 (cig in deroga).

Si rileva, infine, che i periodi previsti non sono sufficienti a coprire le sospensioni/riduzioni che potranno verificarsi fino al 31 ottobre 2020 dal 23 febbraio 2020, evidenziandosi altresì discontinuità di utilizzo degli ammortizzatori intercorrente tra le settimane previste a decorrere dal 23 febbraio e le ulteriori 4 settimane decorrenti dal 1 settembre;

RITENUTO

Di assicurare la CIG in deroga (CIGD) di cui all'art. 22 del DL n. 18/2020 convertito, con modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificato dal DL n. 34/2020 per



contenere gli effetti dell'emergenza sanitaria "Covid - 19".

Di adottare, pertanto, le seguenti modalità di intervento al fine di attuare le previsioni dell'art. 22 del DL n. 18/2020 convertito, con modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificato dal DL n. 34/2020.

Di approvare le nuove "Linee guida per l'applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto - anno 2020 (Decreto Legge n. 18/2020 convertito con modifiche nella Legge n. 27/2020, modificato dal Decreto Legge n. 34/2020)".

Di rinviare a successivi accordi tra le Parti gli adeguamenti che si renderanno necessari alla luce di ulteriori provvedimenti governativi.

LE PARTI CONVENGONO

Che i datori di lavoro privati, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, richiedano l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.

Di chiedere al Governo l'integrale copertura del fabbisogno che si evidenzierà in base alle domande presentate per le settimane di CIGD di competenza della Regione.

Di chiedere congiuntamente, per quanto di propria competenza, al Governo di allineare la durata di tutti gli ammortizzatori a quella prevista per la CIGD e di aggiungere ulteriori settimane al fine di assicurare la copertura fino al 31 ottobre.

Art.1 (Ambito di applicazione)

1. Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
2. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
3. L'accesso allo strumento avviene qualora non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.
4. L'accesso alla CIG in deroga avviene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
5. Il riconoscimento del trattamento è subordinato al rispetto della procedura sindacale, con le modalità previste nel successivo art. 5.
6. La CIGD può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 per una durata massima complessiva di 13 settimane, eccetto che per i datori di lavoro per con unità produttive/operative ubicate nel Comune del Veneto (Vo' Euganeo)



individuato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive/operativa nel Comune suddetto, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nel predetto Comune, per i quali la durata massima complessiva è di 22 settimane.

7. I lavoratori per i quali viene chiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga devono risultare in forza presso i datori di lavoro richiedenti alla data del 25 marzo 2020.

8. La concessione del trattamento avviene con la sola modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS, ad esclusione dei datori di lavoro con unità produttive presenti in più regioni/PA che presentano istanza di CIGD al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in base all'art. 22, comma 4 del DL n. 18/2020, convertito con modifiche nella Legge n. 27/2020, modificato dall'art. 70, comma 1, lett. c) del DL n. 34/2020. Nel decreto di riparto di cui all'art. 1, comma 3 del DL n. 18/2020, convertito con modifiche nella Legge n. 27/2020, modificato dal DL n. 34/2020, sarà stabilito il numero di regioni/PA in cui sono localizzate le unità produttive al di sopra del quale il trattamento sarà riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2

(Condizioni per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 1)

1. I datori di lavoro privati ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, aventi diritto ad accedere alla CIGD sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.

2. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro del settore privato che hanno presentato domande di ammortizzatori ai sensi degli artt. N. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020 convertito, con modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificato dal DL n. 34/2020 respinte in quanto non aventi diritto.

3. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.

4. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro del settore terziario sopra i 50 dipendenti che non possono attivare la cigs per la causale Covid - 19 e i datori di lavoro di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), c) e d) del D.lgs n. 148/2015.

5. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di CIGD.

Art. 3

(Lavoratori beneficiari della CIGD)

1. Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i lavoratori (indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento) aventi, alla data del 25 marzo 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo



determinato, con i datori di lavoro privati di cui all'art. 1 del presente Accordo:

- operai
- impiegati
- quadri
- apprendisti
- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
- lavoratori somministrati, non coperti dal trattamento di integrazione salariale (TIS) previsto dall'Accordo del proprio Fondo Bilaterale Alternativo, quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o in deroga per i propri dipendenti
- lavoratori a domicilio monocommessa
- lavoratori intermittenti nei casi previsti dalla circolare n. 47/2020 e non ricompresi all'art. 84 comma 8 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34
- lavoratori agricoli a tempo determinato, oppure a tempo indeterminato sprovvisti di altre tutele
- lavoratori del settore della pesca anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino di equipaggio.

Art. 4

(Dispensa obbligo accordi sindacali per domande da parte di datori di lavoro privati di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 - Vo' Euganeo)

1. I datori di lavoro privati di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (Vo' Euganeo) sono dispensati dall'obbligo di avvio della procedura di consultazione sindacale.

Art. 5

(Accordo sindacale per datori di lavoro diversi da quelli indicati all'art. 4)

1. I datori di lavoro privati diversi da quelli indicati al precedente art. 4 del presente Accordo possono accedere all'integrazione salariale previo accordo con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

2. Procedura semplificata: informativa, anche per il tramite degli enti bilaterali, alle OO.SS. che attiva la procedura sindacale da esperire entro il termine di 3 giorni lavorativi, in mancanza della definizione il datore di lavoro può presentare l'istanza di CIGD allegando l'evidenza dell'informativa data alle OO.SS, fatta salva l'entrata in vigore di norme semplificatrici che trovano immediata applicazione dall'entrata in vigore delle stesse.

3. L'informativa deve attestare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica per l'attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIGD.

4. Il trattamento previsto nell'accordo sindacale non potrà superare la durata massima prevista dalle norme vigenti, a partire dal 23.02.2020.

Art. 6

(Monitoraggio risorse finanziarie)



giunta regionale

1. Con riguardo agli interventi previsti dal presente Accordo, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Regione.

2. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto il limite di spesa la Regione non potrà emettere altri provvedimenti concessori.

3. La Regione dovrà trasmettere all'INPS i dati relativi a tutte le domande presentate per i periodi di sua competenza, al fine del monitoraggio previsto all'art. 22, comma 4 bis del DL n. 18/2020 convertito, con modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificato dal DL n. 34/2020 per consentire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze di emanare, entro il 30 giugno 2020, il provvedimento per individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite e renderle disponibili all'INPS per le finalità di cui all'articolo 22-ter del DL n. 18/2020 convertito, con modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificato dal DL n. 34/2020, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8 del DL stesso.

Art. 7 (Clausola finale)

1. Per le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di CIGD si rinvia alle "Linee guida per l'applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto – anno 2020 (Decreto Legge n. 18/2020 convertito con modifiche nella Legge n. 27/2020, modificato dal Decreto Legge n. 34/2020)", allegate al presente Accordo.

le Organizzazioni Sindacali

le Associazioni Datoriali

L'Assessore alle politiche del lavoro

Elena Donazzan



Linee guida per l'applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto – anno 2020 (Decreto Legge n. 18/2020 convertito con modifiche nella Legge n. 27/2020, modificato dal Decreto Legge n. 34/2020)

1. Ambito di applicazione

1.1 Datori di lavoro destinatari del trattamento

Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con unità produttive/operative ubicate nei Comuni del Veneto.

1.2 Esclusioni

1. Rimangono esclusi dall'accesso alla CIGD i datori di lavoro domestico.

1.3 Lavoratori beneficiari

1. Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i lavoratori (indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso i datori di lavoro richiedenti il trattamento) aventi, alla data del 25 marzo 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro privati di cui al punto 1.1 delle presenti Linee Guida:

- operai
- impiegati
- quadri
- apprendisti
- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
- lavoratori somministrati, non coperti dal trattamento di integrazione salariale (TIS) previsto dall'Accordo del proprio Fondo Bilaterale Alternativo, quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o in deroga per i propri dipendenti
- lavoratori a domicilio monocommessa
- lavoratori intermittenti nei casi previsti dalla circolare n. 47/2020 e non ricompresi all'art. 84 comma 8 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
- lavoratori agricoli a tempo determinato, oppure a tempo indeterminato sprovvisti di altre tutele
- lavoratori del settore della pesca anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino di equipaggio.

2. Sono esclusi dal trattamento i dirigenti, i lavoratori domestici, i soci delle cooperative privi di rapporto di lavoro subordinato.

3. I lavoratori devono risultare in forza presso il datore di lavoro alla data del 25 marzo 2020.



4. Per i lavoratori somministrati la condizione di cui al punto precedente viene verificata presso l'Agenzia di somministrazione in quanto suo datore di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di categoria relativo al Trattamento di Integrazione Salariale (TIS).
5. Per i lavoratori agricoli il trattamento è concesso sulla base delle giornate non lavorate nel periodo di CIGD richiesto.
6. Per i lavoratori del settore della pesca anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino di equipaggio il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative, concretamente effettuate secondo la media degli ultimi 12 mesi o comunque, se inferiore, dalla data di assunzione.
7. Per i lavoratori intermittenti l'accesso al trattamento è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

2. Presupposti e cause di intervento

2.1 Presupposti e causale

1. I presupposti per il ricorso alla cig in deroga sono:

- a) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario della normativa in deroga
- b) sospensione dal lavoro a zero ore o con riduzione di orario, determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19
- c) perdita o decurtazione della retribuzione, proporzionata alle ore di lavoro non prestato, per le ore o giornate in cui per legge o per contratto sarebbe spettata.

2.2 Condizioni per l'accesso alla CIG in deroga

1. I datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, aventi diritto ad accedere alla CIGD sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.
2. Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato la procedura di CIGS, limitatamente al periodo che intercorre dal 23 febbraio 2020 alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.
3. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro del settore privato che hanno presentato domande di ammortizzatori ordinari ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del DL n.



18/2020 convertito con modifiche nella L. n. 27/2020, modificato dal DL n. 34/2020, respinte dall'INPS in quanto non aventi diritto.

4. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro del settore privato che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.

5. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro del settore terziario sopra i 50 dipendenti (art. 20, comma 2 del D.lgs. n. 148/2015) che non possono attivare la CIGS per la causale crisi aziendale dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid - 19 e i datori di lavoro di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), c) e d) del D.lgs n. 148/2015.

6. La concessione del trattamento avviene con la sola modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS, ad esclusione dei datori di lavoro con unità produttive presenti in più regioni/PA che presentano istanza di CIGD al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in base all'art. 22, comma 4 del DL n. 18/2020, convertito con modifiche nella Legge n. 27/2020, modificato dall'art. 70, comma 1, lett. c) del DL n. 34/2020. Nel decreto di riparto di cui all'art. 1, comma 3 del DL n. 18/2020, convertito con modifiche nella Legge n. 27/2020, modificato dal DL n. 34/2020, sarà stabilito il numero di regioni/PA in cui sono localizzate le unità produttive al di sopra del quale il trattamento sarà riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

7. Eccetto nei casi di datori di lavoro privati di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il riconoscimento del trattamento è subordinato al rispetto della procedura sindacale, come definita al successivo punto 4.1, lett. b).

8. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso alla CIGD è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta.

3. Misura e durata del trattamento

3.1 Misura dell'indennità

1. L'integrazione salariale è dovuta nella misura prevista per legge.

3.2 Durata del trattamento

a) datori di lavoro del settore privato con sede nel Comune di Vo' Euganeo (allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020) o che non hanno sede in tale Comune, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nello stesso Comune

1. La durata massima del trattamento concedibile fino al 31 agosto 2020 è di 22 settimane.

b) datori di lavoro del settore privato dei restanti Comuni del Veneto



1. Al di là dei casi individuati alla precedente lettera a), la durata massima del trattamento concedibile fino al 31 agosto 2020 è di 13 settimane.

4. Procedure

4.1 Procedura di consultazione sindacale e informativa

a) datori di lavoro privati di cui al punto 3.2 lett. a)

1. I datori di lavoro privati di cui al punto 3.2 lett. a) (Vo' Euganeo) sono dispensati dall'obbligo di avvio della procedura di consultazione sindacale.

b) datori di lavoro privati di cui al punto 3.2 lett. b)

1. I datori di lavoro del settore privato diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), possono accedere all'integrazione salariale previo accordo con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

2. La consultazione si esaurirà, di regola, in sede aziendale anche per i datori di lavoro privati con più sedi operative nel Veneto senza che sia necessario l'esame congiunto in sede istituzionale. Pertanto, alla richiesta di CIG in deroga andrà allegato il verbale di accordo sottoscritto dall'impresa, dalle OO.SS. territoriali, ovvero RSA/RSU laddove presenti.

3. Procedura semplificata: invio da parte del datore di lavoro, tramite pec o mail o fax, o altro canale telematico, dell'informativa, anche per il tramite degli enti bilaterali, alle OO.SS. e alle RSA/RSU laddove presenti, attivando così la procedura sindacale da esperire entro il termine di 3 giorni lavorativi. Decorso tale termine, per tutti i datori di lavoro, si intende esperita la procedura di consultazione sindacale e il datore di lavoro potrà presentare l'istanza di CIGD allegando alla domanda l'evidenza dell'informativa data alle OO.SS..

4. L'informativa dovrà contenere tutti gli elementi utili alla quantificazione della spesa (numero lavoratori, periodo richiesto, ore stimate di CIG in deroga, modalità della sospensione).

4.2 Richiesta di intervento

1. La domanda, in esenzione dal bollo, deve essere presentata, anche retroattivamente, in via telematica sul portale di CO Veneto, corredata dell'accordo o dell'informativa di cui al punto 4.1.

2. Per i lavoratori a domicilio monocommessa, la richiesta di CIG in deroga dovrà essere effettuata dalla azienda committente.

3. La domanda dovrà contenere la data dell'accordo sindacale o dell'informativa inviata



alle OO.SS., nei casi in cui è prevista la procedura di consultazione sindacale, il periodo e la durata complessiva della sospensione, i nominativi di tutti i lavoratori coinvolti.

4. Andrà presentata una sola domanda per il periodo utile al completamento delle 13 o 22 (Vo' Euganeo) settimane complessivamente spettanti e non ancora richieste, oppure per l'intero periodo se si tratta della prima richiesta.

5. Ciascuna domanda di CIGD dovrà interessare periodi pari a 7 giorni consecutivi, compresi il sabato e la domenica, a prescindere dal giorno della settimana di inizio, o multipli di 7.

5. Istruttoria della domanda e rilascio dell'autorizzazione

1. Le domande saranno valutate e autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le autorizzazioni saranno concesse dalla Direzione Lavoro della Regione del Veneto (di seguito ufficio regionale), secondo l'ordine cronologico di protocollazione della domanda telematica, indipendentemente da successive modifiche e/o integrazioni richieste dall'Amministrazione Regionale.

2. Le domande non complete degli elementi essenziali, cioè elementi identificativi del richiedente, periodo di richiesta, numero di dipendenti interessati, numero di ore richieste, modalità della sospensione, presenza e regolarità del verbale di consultazione sindacale o dell'informativa alle OO.SS., ove previsti, verranno riammesse solo a seguito della avvenuta integrazione richiesta dalla Regione del Veneto.

3. In particolare il verbale di consultazione sindacale, o l'informativa alle OO.SS., dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) dati del datore di lavoro (titolare/legale rappresentante, ragione sociale, recapito, partita iva – codice fiscale, telefono ecc ...)
- b) settore produttivo (artigianato, PMI fino a 15 dipendenti, industria oltre 15 dipendenti, commercio fino a 50 dipendenti ...)
- c) settore merceologico ... (metalmecanico, legno, tessile, confezioni, orafi)
- d) data di avvio procedura della consultazione sindacale, solo nel caso di verbale di accordo
- e) negli accordi sindacali, assistenza delle parti sociali (organizzazione imprenditoriale, associazione sindacale)
- f) dichiarazione di mancanza dei requisiti di legge per accedere agli ammortizzatori di cui agli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020 convertito con modifiche nella L. n. 27/2020, modificato dal DL n. 34/2020
- g) periodo richiesto della CIG in deroga (dal al)
- h) numero lavoratori o elenco dei lavoratori interessati alla CIG in deroga
- i) ore complessive richieste

4. Le informative presentate con la prima domanda, nelle quali risulti richiesto l'intero periodo di 13 settimane, possono essere ri-allegate con le evidenze delle trasmissioni alle organizzazioni sindacali a condizione che la seconda domanda sia in continuità di periodo rispetto alla prima. Diversamente la domanda dovrà essere preceduta da nuova informativa alle Organizzazioni Sindacali.

5. L'autorizzazione ovvero la comunicazione di reiezione viene inviata al datore di lavoro



richiedente normalmente per via telematica mediante email dal sistema operativo di CO Veneto. Nel caso di reiezione l'azienda potrà presentare ricorso in opposizione alla Direzione Lavoro entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notizia della reiezione. L'esito del ricorso sarà comunicato al datore di lavoro entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.

6. Comunicazioni Aziendali

1. I datori di lavoro devono trasmettere mensilmente all'INPS i modelli per l'erogazione del trattamento (SR 41) entro e non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

2. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2020.

7. Norme finali

1. Per quanto non disposto dalle presenti Linee guida, trovano in materia piena applicazione le disposizioni di legge, di contratto ed amministrative che regolano l'istituto della CIGO.